



COMUNE DI BOLOGNA

Il Sindaco

PREMESSO:

- che in Italia è da tempo acceso un intenso dibattito, prima di natura socio-culturale poi più spiccatamente giuridico, sul riconoscimento dei medesimi diritti che l'ordinamento nazionale riconosce ai cittadini che contraggono matrimonio secondo le norme previste dal vigente codice civile alle coppie formate da persone dello stesso sesso;
- che, a sostegno della suddetta equiparazione, vengono invocati l'applicazione dei principi costituzionali contenuti negli articoli 2 e 3 e il rilievo che i concetti di "famiglia" e "matrimonio" non possono restare cristallizzati alla sensibilità giuridico culturale risalente ai tempi dell'adozione della Carta Costituzionale, dal momento che l'Assemblea Costituente, nell'estensione dell'articolo 29 della Costituzione, non poteva che fare riferimento all'unica forma di matrimonio corrispondente al significato tradizionale di tale istituto, riferito a persone di sesso diverso, così come risulta dalla disciplina del codice civile;
- che, dal canto suo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, avente riguardo alla questione di legittimità costituzionale degli articoli del codice civile relativi all'istituto giuridico del matrimonio, con riferimento all'articolo 2 della Costituzione, pur ritenendola inammissibile, rinviando al legislatore l'adozione della relativa legislazione, ebbe modo di affermare che si deve ritenere che la nozione formazione sociale idonea a consentire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione include anche l'unione omosessuale, intesa come stabile forma di una condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge il riconoscimento giuridico, con i connessi diritti e doveri;
- che la medesima Corte Costituzionale, infine, ha anche precisato che il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia trova legittimazione nell'articolo 3, comma 1, della Costituzione, che assicura a tutti i cittadini pari dignità sociale;

CONSIDERATO che, in ormai diversi Paesi dell'Unione Europea, sono state adottate discipline normative che tendono alla sostanziale equiparazione tra unioni omosessuali e matrimonio tra eterosessuali;

RILEVATO che, sul tema, il Parlamento Europeo ha nel tempo adottato una serie di risoluzioni: la risoluzione dell' 8.2.1994, sulla parità dei diritti delle persone omosessuali, quelle del 16.03.2000, del 14.7.2001 e del 4.9.2003, sulle unioni tra omosessuali e sul rispetto dei diritti umani nell'Unione Europea, e che le medesime, sebbene non siano provvedimenti vincolanti per gli Stati membri, tuttavia hanno contribuito ad esprimere un indirizzo chiaro verso un processo di armonizzazione delle rispettive legislazioni nella direzione di una complessiva parità tra coppie eterosessuali ed omosessuali;

DATO ATTO che la Corte di Cassazione, sez. I, con sentenza n. 4184 del 15.3.2012, nel pronunciarsi sulla possibilità di trascrivere nei registri dello Stato civile italiano i matrimoni celebrati in paesi esteri nei quali i relativi ordinamenti consentono che questi possano essere celebrati anche tra persone dello stesso sesso, pur respingendo il ricorso promosso avverso i provvedimenti giurisdizionali di merito che avevano sancito la legittimità del rifiuto dell'Ufficiale di Stato civile di trascrivere un matrimonio celebrato all'estero da due cittadini omosessuali, ha enunciato i seguenti significativi principi:

a) la trascrizione dei matrimoni omosessuali contratti all'estero non é contraria all'ordine pubblico interno come risulta dall'art.18 del DPR 396/2000;

b) l'esame della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - in particolare la sentenza della prima sezione in data 24 giugno 2010 (caso Schalk e Kopf contro Austria), incentrata sulla lettura congiunta dell'art.12 (sul diritto al matrimonio) della Convenzione dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 9 (avente riguardo a un eguale diritto) della Carta di Nizza, che riveste lo stesso valore giuridico del Trattati dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, comma 1, del Trattato Unione Europea, la cui stretta correlazione all'omologa norma convenzionale é, peraltro, sancita nell'art. 52, paragrafo 3 della medesima Carta - consente di affermare che "(...) il diritto al matrimonio riconosciuto dall'art. 12 ha acquisito, secondo l'interpretazione della Corte Europea - la quale costituisce radicale evoluzione rispetto ad una consolidata e millenaria nozione di matrimonio - un nuovo e più ampio contenuto, inclusivo anche del matrimonio tra due persone dello stesso sesso (...)";

c) l'analisi della medesima sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo porta a ritenere che, nell'ambito dell'interpretazione convenzionalmente conforme, il diritto alla vita familiare della coppia omosessuale stabilmente convivente "(...) costituisce coerente conseguenza del riconoscimento ai singoli componenti di tale coppia da parte della Corte europea, del diritto al matrimonio e del diritto di fondare una famiglia ed attesta ancora una volta la necessità di distinguere tra il riconoscimento del diritto al matrimonio omosessuale altre forme di riconoscimento della stabile convivenza della coppia omosessuale e riconoscimento ai singoli componenti le unioni di altri diritti fondamentali (...)";

d) la riserva assoluta di legge, a livello nazionale, relativamente all'introduzione nell'ordinamento nazionale del matrimonio tra persone dello stesso sesso "(...) non significa però, che le menzionate norme convenzionale e comunitaria (art. 12 CEDU e 9 Carta di Nizza) non spieghino alcun effetto nell'ordinamento giuridico italiano, fintanto che il Parlamento - libero di scegliere sia nell'an, sia nel quomodo - non garantisca tale diritto o preveda altre forme di riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali. Dette norme, invece attraverso gli ordini di esecuzione contenuti nelle su citate leggi che hanno autorizzato la ratifica e l'esecuzione diretta della Convenzione dei diritti dell'Uomo e del Trattato sull'Unione Europea, sono già da tempo entrate a far parte integrante dell'ordinamento giuridico italiano e devono essere interpretate in senso convenzionalmente conforme (...)";

e) la Corte Europea dei diritti dell'Uomo, con la sopra ricordata pronuncia ha "(...) rimosso l'ostacolo - la diversità di sesso tra nubendi, appunto - che impediva il riconoscimento del diritto al matrimonio omosessuale, riservando tuttavia la garanzia di tale diritto alle libere opzioni dei Parlamenti nazionali (...)";

CONSIDERATO che, sulla base dei principi fondamentali come sopra enucleati, la summenzionata sentenza della Sezione I della Corte di Cassazione n. 4184 del 15.03.2012 conclude nel senso che“(...) l' intrascrivibilità delle unioni non dipende dalla loro inesistenza e neppure dalla loro invalidità, ma dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, appunto, qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano” (...);

CONSIDERATO, altresì, che il dettato dell'anzidetta Sezione della Corte di Cassazione, laddove, senza pur disconoscere la validità delle unioni omosessuali, tuttavia ne afferma l'inidoneità a produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano, quando abbiano forma di negozio matrimoniale celebrato all'estero, debba essere interpretato tanto con riferimento espresso alla funzione della trascrizione disciplinata dal D.P.R 396/2000 quanto avendo riguardo alla regolamentazione dell'efficacia nel nostro paese dei provvedimenti stranieri relativi all'esistenza dei rapporti familiari e della capacità matrimoniale, a norma della legge 31.05.1995, n. 218 che ha per oggetto la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato;

RILEVATO, pertanto, che l'art 28 della su richiamata legge n. 218/1995 prevede che “il matrimonio é valido , quanto alla forma, se é considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”;

RILEVATO, inoltre, che l'art. 65 della medesima legge n.218/1995 dispone che “hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza dei rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando sono stati richiamati dalla autorità dello Stato in cui la legge é richiamata dalle norme della presente legge o producano effetti all'ordinamento di quello Stato anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”;

DATO ATTO che l'art.63, comma 2, lett. c) del D.P.R. n.396/2000 prevede, che la trascrizione nell'archivio informativo, di cui all'art.10 dello stesso regolamento, degli atti dei matrimoni celebrati all'estero;

RILEVATO che:

a) secondo quanto precisato nella sentenza della Suprema Corte in precedenza citata, la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, celebrati all'estero, non può dirsi incontrare l'impedimento dell'ordine pubblico interno, ai sensi dell'art. 18 del DPR n.396/2000;

b) i matrimoni tra persone dello stesso sesso, celebrati all'estero, debbono considerarsi efficaci, quanto alla forma, ai sensi dell'art.28 della Legge n.218/95, quando risultino essere stati validamente celebrati secondo la lex loci;

ATTESA l'insussistenza di motivi ostativi alla trascrizione dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, alla luce della loro riconosciuta validità in quanto forma di relazione tra omosessuali stabilmente conviventi, come risulta dall'interpretazione conforme del diritto nazionale alle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e ai

principi del Trattato dell'Unione Europea, come asserito nella summenzionata sentenza della Corte di cassazione Sez. I, n. 4184 del 15.03.2012;

PRECISATO che la trascrizione negli archivi informatici dello stato civile non ha effetto costitutivo di diritti e obblighi giuridici soggettivi, limitandosi ad avere, invece, efficacia meramente dichiarativa, idonea a rendere pubblica l'esistenza di un atto già di per sé valido, secondo la legge dello Stato in cui è stato posto in essere, e che, al riguardo, l'Ufficiale dello Stato civile deve limitarsi a dare attuazione al disposto dell'art.65 della Legge n.218/1995;

RITENUTO, pertanto, che non paiono sussistere, validi motivi per rifiutare la trascrizione di tali atti, ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 396/2000.

VISTI gli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione italiana;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3.11.2000 n. 396;

VISTA la legge 31.05.1995, n. 218;


per i motivi di cui in premessa:

DISPONE

1. I Servizi Demografici, in particolare l'Ufficio di Stato Civile, del Comune di Bologna e, per quest'ultimo, i delegati alle funzioni di Ufficiale di Stato civile provvederanno a trascrivere nell'archivio di cui all'art.10 del D.P.R. n.396/2000, su richiesta degli interessati e previa verifica della documentazione prodotta ai sensi degli articoli 21 e 22 del medesimo D.P.R., gli atti che attestino la celebrazione di matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, entrambe residenti nel Comune di Bologna, una volta accertate le condizioni di cui all'art.28 della legge n.218/95 relativamente alla loro validità secondo la legge del luogo di celebrazione;

2. Manda al Dirigente Responsabile l'adozione di tutti gli atti e delle procedure organizzative e informatiche per consentire l'effettiva attuazione della presente disposizione entro il 15 settembre 2014.

Virginio Merola



Bologna, 21 Luglio 2014